Applicabilità art. 18 St. Lavoratori

Licenziamento del socio lavoratore – Applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. – Presupposti – Comunicazione della delibera di esclusione – Necessità – Fondamento.
Società di capitali – Società cooperative – Esclusione del socio – In genere.
In tema di delibera di esclusione del socio da una società cooperativa di produzione e lavoro, qualora non ne sia adempiuto l'onere di comunicazione, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni – imposto, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001 ,che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo – ed insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita, quale la produzione della delibera in giudizio, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st. lav.

Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2016, n. 24795

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2017


Corte-di-Cassazione-sez.-lav.-23-gennaio-2015-n.1259.pdf